



CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI NOCERA INFERIORE DEPOSITATO IL
16 GIU. 2025
Prot. n. 233

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Addì 5 giugno 2025, alle ore 12:30, nel Palazzo di Giustizia, Ufficio di Presidenza, alla presenza del Presidente dott. Massimo Sergio Palumbo, nonché del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avv. Anna De Nicola, si dà lettura e si sottoscrive il

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DELLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO, NONCHE' DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Nel premettere che

- il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero di opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee;
- tale esigenza è tanto sentita che in alcune importanti sedi giudiziarie la questione è stata già affrontata ed è esitata in accordi ufficiali tra l'Autorità Giudiziaria e l'Avvocatura locale;
- la normativa in materia stabilisce che: a) *"l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, **non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali** vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"* (art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002); b) *"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte **sono ridotti della metà**"* (art. 130 D.P.R. N. 115 del 2002).

- l'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che *"oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è **dovuta – in ogni caso** ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*;

- i valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 50% ai sensi dell'art.130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non possano essere ulteriormente decurtati;

Ritenuto altresì che

-in riferimento ad alcune tipologie di procedimenti – all'unico scopo di tipizzare ed uniformare i compensi liquidati senza sminuirne importanza ed impegno profuso - sia opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipulati a livello locale, un parametro unico relativo all'intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto);

-vada sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggioranza per IVA e CPA.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

Le parti come sopra costituite, concordando sulla necessità di osservare i sopra menzionati principi generali, convengono quanto segue.

Al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art.83, comma 3 bis, D.P.R. n.115 del 2002, introdotta dall'art.1, comma 783, Legge 28/12/2015 n.208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione osservando, ove possibili, le seguenti prescrizioni:

- a) Il difensore depositerà l'istanza contestualmente agli atti conclusivi ovvero all'udienza di discussione e/o all'udienza in camera di consiglio;
- b) Il difensore depositerà, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica (PCT e/o prova della registrazione su piattaforma SIAMM);
- c) Per favorire una liquidazione rapida e agevole dell'istanza, il difensore avrà cura di allegare all'istanza di liquidazione:

- la domanda e la delibera di ammissione provvisoria al patrocinio a stese dello Stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- la dichiarazione dei redditi del beneficiario (con l'indicazione dell'importo complessivamente percepito dal nucleo familiare) relativa all'anno di inizio del giudizio per cui si chiede la liquidazione dei compensi e di conclusione dello stesso;
- il certificato dello stato di famiglia **aggiornato** alla data di definizione del procedimento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, a cura del beneficiario, attestante la permanenza delle condizioni reddituali legittimanti l'ammissione per l'intera durata del giudizio nonché, specificamente, per il periodo compreso tra le dichiarazioni reddituali depositate in atti;
- in caso di reddito pari a zero, sia del soggetto ammesso che del suo nucleo familiare, l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'istante e dei familiari e/o conviventi nonché dichiarazione relativa al modo in cui provvede alle esigenze minime di vita personale e del suo nucleo familiare, indicando le fonti di sostentamento proprie e dei propri familiari conviventi.

Il Giudice provvederà alla relativa liquidazione secondo la seguente tabella standardizzata:

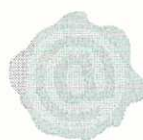
Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti:	950,00 €
Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti (nei quali l'avvocato istante assiste entrambi i coniugi ed entrambi sono ammessi al patrocinio):	1.150,00 €
Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti (nei quali l'avvocato istante assiste entrambi ma uno solo di essi è ammesso al patrocinio):	600,00 €
Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi:	min. complessità €1.100,00 med. € 1.500,00

	alta € 2.100,00
	altissima € 2.600,00
Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi mutati e definiti consensualmente:	1.200,00 €

Gli stessi importi saranno applicati per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio (a seconda della circostanza dell'esser il ricorso congiunto o giudiziale nonché del fatto che la parte ammessa sia una sola e/o entrambe).

Il Presidente del Tribunale

Dr. Massimo Sergio Palumbo



MASSIMO
SERGIO
PALUMBO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
12.06.2025
12:33:58
GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Nocera Inferiore

Avv. Anna De Nicola

Firmato
digitalmente da
**Anna De
Nicola**

CN = Anna De
Nicola
C = IT